



TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa

Il Giudice istruttore,

sciogliendo la riserva che precede,

esaminati gli atti e le difese delle parti, lo stato dell'istruttoria e la rilevanza dell'eccezione di carenza di interesse ad agire dell'attrice sig.ra ____, sollevata in comparsa e reiterata nei successivi scritti difensivi della convenuta;

considerati gli interessi effettivi alla base del presente giudizio,

ritenuto – alla luce del combinato disposto degli artt. 2377 e 2378 c.c. e delle emergenze processuali – che sia necessario ed opportuno suggerire alle parti di valutare seriamente una eventuale definizione transattiva della presente controversia;

ritenuto che la conciliazione potrebbe avvenire secondo le seguenti linee direttive:

1) in via principale, entrambe le parti, senza reciproco riconoscimento delle avverse ragioni, concordemente rinunciano a tutte le domande e agli atti del giudizio con dichiarazione di estinzione del processo da parte del Giudice. Spese interamente compensate;

2) in subordine, la società convenuta, senza riconoscimento delle ragioni di parte attrice, si impegna ad adottare una nuova delibera di approvazione del bilancio 2013 che sostituisca quella impugnata, tenendo conto: a) dei rilievi attorei relativi alla voce "attivo circolante"; b) dei rilievi attorei relativi alla voce "crediti verso clienti"; c) degli ulteriori rilievi attorei contenuti nell'atto di citazione; spese interamente compensate. Entrambe le parti, all'esito della deliberazione adottata nei termini indicati, concordemente rinunciano agli atti del giudizio con dichiarazione di estinzione del processo da parte del Giudice.

Ritenuta la necessità, al punto, di disporre la preventiva comparizione delle parti, ovvero di loro procuratori generali o speciali che siano a conoscenza dei fatti di causa, affinché prendano posizione su tale proposta ovvero onde verificare contestualmente le ulteriori e/o diverse condizioni a cui esse intendono transigere la lite;

letti gli artt. 117, 183, 184, 185, 185 bis cpc nonché l'art. 81 bis disp.att. cpc

PQM

I) dispone la comparizione personale dell'attrice e del legale rappresentante della società convenuta, ovvero di loro procuratori generali o speciali che siano a conoscenza dei fatti di causa, affinché prendano posizione sulla proposta di cui in parte motiva ovvero al fine di verificare contestualmente le ulteriori e/o diverse condizioni a cui esse intendono transigere la lite, fissando all'uopo l'udienza del _____ h. 10,00;

II) Si comunichi alle parti.

Napoli, _____

IL GIUDICE
dott.